

N. R.G. 505/2013



Tribunale Ordinario di Ancona

PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 505/2013

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi **12 aprile 2016** ad ore **10.05** innanzi al dott. Luca Zampetti, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. PESARESI ADOLFO, oggi sostituito dall'avv. CRISTINA VENANZONI, discute la causa come da note conclusive in atti depositate.

Per BANCA [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED] la quale discute, riportandosi integralmente agli atti.

Il Giudice

Dato atto, trattiene la causa in decisione, ex art.281 sexies c.p.c.

Alle ore 14.50 , all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice decide la causa ex art.281 sexies c.p.c.

Il Giudice

dott. Luca Zampetti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale di Ancona, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in Camera di Consiglio nella persona del Giudice Unico, dott. Luca Zampetti, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile iscritta al n.505 del Ruolo Generale dell'anno 2013, decisa all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 12.04.2016, promossa da:

[redacted], elettivamente domiciliato in Ancona, in Via Tavernelle, 69, presso lo studio dell'avv. Adolfo Pesaresi, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di citazione;

-attore-

CONTRO

BANCA [redacted], elettivamente domiciliata in Ancona, in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di citazione;

-convenuta-

OGGETTO: *"Rapporti bancari. Restituzione somme"*.

CONCLUSIONI

Alla data odierna le parti hanno discusso oralmente la controversia, come da verbale d'udienza, da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 31.01-1.02.2013, l'attore [redacted] citava in giudizio la convenuta BANCA [redacted], assumendo di aver sottoscritto, in data 5.06.1997, in favore della Banca convenuta, una fideiussione, unitamente ad altri garanti, fino alla concorrenza di £ 286.000.000, a garanzia dei debiti della [redacted] società dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 19.04.2012.

La suddetta società cooperativa, in data 26.03.1984, aveva acceso il rapporto bancario di conto corrente di corrispondenza n. 6455/31 e conto anticipi n. 600900091, ancora operativi al 31.12.2011, presso la Filiale di Ancona, Agenzia n. 1, della Banca [redacted] [redacted], poi divenuta BANCA [redacted] che, alla data del 19.06.2012, si dichiarava creditrice nei confronti della correntista per l'importo di Euro 49.254,01.

Di conseguenza la Banca otteneva l'integrale pagamento di tale suo asserito credito, attingendo direttamente alle somme di pertinenza personale dell'attore, giacenti presso lo stesso istituto.

Il sig. [redacted], tuttavia, contestava che, sugli scoperti di c/c, era stata operata la pratica illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed erano state applicate, senza un valido titolo, le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese; deduceva, inoltre, l'attore che il contratto originariamente stipulato, nulla indicava in merito alle condizioni economiche praticate, quali gli interessi debitori/creditori, le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese di tenuta conto, essendo esclusivamente indicato il c.d. "uso piazza" (art. 7 del contratto).

Da tale mancanza di pattuizione, asserisce l'attore, deriverebbe la nullità del contratto, per violazione di norme di legge imperative in materia, quali l'art. 1284 c.c. ed anche la L. n. 154/92, e D.Lgs n. 385/93, con la conseguenza che, la Banca convenuta, sarebbe tenuta a restituire tutti gli interessi illegittimamente applicati in virtù di tale contratto nullo, ovvero gli interessi ultralegali, perché mai validamente pattuiti, le commissioni di massimo scoperto, le valute, le spese di tenuta conto e gli interessi calcolati con la capitalizzazione trimestralmente illegittima, con conseguente inesistenza del credito azionato.

Alla luce di quanto sopra l'attore chiedeva che fosse accertato, dal Giudice adito, l'esatto ammontare del saldo dare-avere tra le parti del conto corrente in parola, in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti e alle norme di legge, secondo i tassi effettivamente dovuti, in quanto, secondo i conteggi fatti eseguire dall'attore ad un proprio consulente, la BANCA [redacted], sarebbe debitrice della somma di complessivi Euro 44.749,19 a tutto il 30.09.2008, come indicato nella consulenza di parte attrice, redatta dallo studio Ubiconsistam e depositata in atti, o nella diversa

maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ed ai danni.

Di conseguenza la somma di Euro 49.254,01, riscossa dalla parte convenuta, a cagione della garanzia prestata, non sarebbe affatto dovuta.

Si costituiva in giudizio la BANCA [REDACTED], con comparsa di costituzione e risposta ed il fascicolo di parte, contestando tutto quanto sostenuto dalla parte attrice.

Venivano poi concessi dal Giudice i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e, dopo il deposito delle relative memorie da parte delle difese, il Giudice nominava C.T.U. contabile il dr. Fabrizio Caporaletti, indicando anche i relativi quesiti.

In data 14.04.2015, veniva redatto e poi depositato l'elaborato peritale d'ufficio ed il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni; a seguito del cambio di giudicante, veniva fissata udienza di discussione al 12.04.2016, ex art.281 sexies c.p.c., con termine per deposito delle note conclusionali, fino a dieci giorni prima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che lo scopo precipuo dell'azione intentata dall'odierno attore, in forza dell'art. 1945 c.c., è volta, nel merito, ad una corretta rideterminazione del saldo dare-avere del rapporto bancario di c/c per cui è causa, attraverso una ricostruzione che "depuri" il rapporto stesso dagli effetti determinati dalla presenza di eventuali clausole nulle, quali la capitalizzazione trimestrale, da prassi del tutto arbitrarie, quali l'addebito di interessi ultralegali non concordati e indeterminati e da altri eventuali oneri non pattuiti, come la commissione di massimo scoperto, le valute e le spese.

Ne è derivata, quindi, l'assoluta necessità di predisporre una c.t.u. che accertasse tecnicamente e con esiti incontrovertibili, quanto lamentato dalla parte attrice e quanto, per converso, negato e confutato dalla parte convenuta.

Quanto ai criteri seguiti dal perito contabile, nominato da questo giudicante, va precisato che, tenendo conto della normativa in vigore al momento della stipulazione del contratto e della pacifica nullità delle clausole che non determinano specificatamente le condizioni del rapporto, nella ricostruzione dei saldi sono stati applicati i seguenti criteri:

- applicazione dei soli interessi legali e gli interessi ex art. 117 T.U.B., in sostituzione degli interessi ultralegali applicati dalla Banca convenuta in modo illegittimo lungo tutto il rapporto bancario di c/c;
- esclusione di ogni capitalizzazione per tutto il periodo contrattuale, poiché in contrasto con il principio che vieta l'anatocismo, come del resto stabilito dalla Suprema Corte con la nota sentenza 24418/2010;

- esclusione della commissione di massimo scoperto, in quanto non pattuita o comunque nulla, poiché priva di causa, e di ogni altro onere o competenza che non siano stati validamente pattuiti, come per esempio le valute e le spese;

- esclusione di ogni interesse nelle ipotesi in cui siano superati i tassi soglia ex L. 7 marzo 1996 n. 108, nel periodo successivo alla entrata in vigore di tale legge.

Mancando molti estratti conto, è stata ipotizzata, dal c.t.u., anche la possibilità di eseguire il conteggio secondo il c.d. "saldo zero", principio, peraltro, riscontrato come valido, con sempre maggiore frequenza, nelle pronunce di merito, che riconoscono corretto tale criterio non solo nei casi in cui sia la banca ad agire, ma altresì nelle ipotesi di azione intentata dal correntista (cfr. Trib. Brindisi, A.I. Natali, 9.08.2012, Trib. Brindisi 7.03.2014, Trib. Latina 19.06.2012, Trib. Ancona 18.11.2014, e Trib. Ancona 28.01.2015).

In merito alla sollevata questione, da parte della convenuta, dell'asserita intervenuta decorrenza dei termini prescrizionali per l'azione intentata, come precisato anche dal c.t.u., nel rapporto di conto corrente bancario il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto e liquidazione del saldo, ancorché convenzionalmente la chiusura avvenga periodicamente secondo quanto affermato dalla Cassazione, nella richiamata nota sentenza n. 24418/10, in quanto non risulta essere stato riscontrato dal c.t.u. alcun versamento di carattere solutorio in ambito di rapporto sempre affidato (cfr. pag. 16 della perizia).

Infine, sempre in ordine alla prescrizione, il tecnico ha evidenziato che, essendo provata l'esistenza dell'apertura di credito, anche prima del 18.10.2007, *"agli atti non risulta che la parte che ha eccepito la prescrizione abbia individuato analiticamente le singole rimesse, operazione che sarebbe stata del resto impossibile senza la preliminare indicazione del fido"*, richiamando in proposito la sentenza della Suprema Corte n. 4518/2014 (cfr. pag. 16 e ss. della perizia).

In conclusione, in base alle risultanze a cui è giunto il perito, una volta riconteggiati correttamente gli interessi ed eliminate le commissioni di massimo scoperto, valute e spese non dovute, è stato accertato un saldo a credito della correntista di Euro 36.994,27, invece del saldo a debito di € 49.254,01, già versato dall'attore-garante, come stabilito a pag. 25 delle conclusioni dell'elaborato d'ufficio, nell'ipotesi n. 1 con capitalizzazione trimestrale esclusa per tutto il periodo contrattuale, ed Euro 7.101,63, sempre a credito della correntista, nell'ipotesi n. 2 con capitalizzazione trimestrale esclusa fino al 30.06.2000, in forza della delibera Cicr 9.02.2000.

Risulta, dunque, evidente ed accertato, all'esito del presente giudizio, che la BANCA [REDACTED] [REDACTED] è risultata debitrice della correntista, e che, pertanto, nessuna somma poteva ripetere dall'attore sig. [REDACTED], con la conseguenza che la somma di Euro 49.254,01,

prelevata dal conto corrente dello stesso, a titolo di compensazione; in qualità di garante della Soc.

[redacted] (cfr. doc. 6 di parte attorea), dovrà essere interamente restituita allo stesso oltre interessi legali dall'operazione di riscossione al saldo.

Ogni altra domanda ed eccezione deve essere disattesa.

Le spese di giudizio devono intendersi liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 505 del Ruolo Generale dell'anno 2013, , visti gli art. 281 sexies e 429 c.p.c. così decide:

DICHIARA

La convenuta **BANCA** [redacted], tenuta a restituire, alla parte attrice [redacted], la somma di Euro 49.254,01, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo;

CONDANNA

La convenuta **BANCA** [redacted], al pagamento delle spese di causa, sostenute dalla parte attrice [redacted] liquidate in complessivi Euro 5.578,00, oltre alle già liquidate spese di c.t.p. e c.t.u., ed a spese generali ex T.P., I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.04.2016

Il G.O.T.

Dr. Luca Zampetti